



COMUNE DI MAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0161/400123 - info@comune.maglione.to.it

Piazza XX Settembre n. 4 – MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31 del 28/11/2023

OGGETTO: FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2023:
COSTITUZIONE DELEGAZIONE PARTE TRATTANTE - INDIRIZZI PER LA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - COSTITUZIONE FONDO.

L'Anno DUEMILAVENTITRE, addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CAUSONE Pier Franco	Presidente	X	
SANTIA' Simona	Assessore	X	
FIORENZA Franca	Assessore		X
Totale		2	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sergio MAGGIO, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAUSONE Pier Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 28/11/2023

**OGGETTO: FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2023:
COSTITUZIONE DELEGAZIONE PARTE TRATTANTE - INDIRIZZI PER LA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - COSTITUZIONE FONDO.**

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art.3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 2/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Pier Franco CAUSONE)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità contabile della presente azione amministrativa, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art.3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 2/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Pier Franco CAUSONE)

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018;

FATTO PRESENTE che in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni Locali - periodo 2019-2021;

CONSIDERATO il Testo Unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvato con D. lgs 30 marzo 2001 n. 165 impone alle amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

VISTO il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, prevede, in particolare, che l'Ente debba provvedere a costituire la delegazione datoriale entro trenta giorni dalla stipula del medesimo CCNL;

VISTO l'art. 7 del predetto CCNL che disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

VISTO l'art. 7, comma 3, il quale prevede che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il Presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;

RILEVATA, pertanto, la necessità di nominare, anche in vista della nuova sessione negoziale a livello integrativo, la delegazione trattante di parte datoriale abilitata alle trattative per la stipula del Contratto Integrativo;

VISTO, altresì, l'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018 e del CCNL 16.11.2022, i quali prevedono che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;

RITENUTO di fornire alla stessa gli indirizzi per la contrattazione integrativa relativa al triennio 2023/2025, nonché per la destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2023;

CONSIDERATO:

- ✓ che le risorse destinate al suddetto fondo, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti e che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- ✓ le modalità di determinazione di tali risorse sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, così come integrati dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 e risultano suddivise in:
 - risorse stabili, costituite, ai sensi dell'art.67 c.1 del CCNL 21 maggio 2018, da unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22 gennaio 2018, relative all'anno 2017, come certificate dall'organo di revisione ed eventuali aumenti delle predette risorse così come definite dall'art. 67 c.2 e c.5 lett a) del CCNL 21 maggio 2018;
 - risorse variabili, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del fondo risorse decentrate e definite dall'art. 67 c. 3,4 e 5 lettera b) del CCNL 21 maggio 2018;
- ✓ che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- ✓ l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- ✓ che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;
- ✓ che le riduzioni del trattamento accessorio, effettuate ai sensi dell'art. 9, c.2-bis D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236 L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

PRESO ATTO che

- ✓ il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2023;
- ✓ che l'applicazione del CCNL 21 maggio 2018 prevede l'applicazione delle seguenti voci:
 - quota ex Art.67, comma 2, lett. A) pari ad €. 166,00;
 - quota ex Art. 67 comma 2, lett. B) pari ad €. 142,00;
- ✓ che l'applicazione del CCNL 16 novembre 2022 prevede l'applicazione delle seguenti voci:
 - quota ex Art. 79, comma 3, pari ad €. 195,00;
- ✓ la deliberazione n. 9/2018 con la quale i magistrati contabili della Sezione delle Autonomie sono intervenuti per esprimere un parere uniforme su un contrasto interpretativo sorto tra Sezioni regionali di controllo, relativo all'interpretazione della portata applicativa dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che pone limiti quantitativi all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, rispetto agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018,

sottoscritto il 21 maggio 2018. Il Collegio enuncia il seguente principio di diritto al quale si atterranno le Sezioni regionali di controllo: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”;

- ✓ il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene “nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”, precisando successivamente che “alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio” e che “pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo”;

DATO ATTO che:

- ✓ il Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2016 ammonta a complessivi €. 5.035,00, al netto delle voci escluse;
- ✓ il Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022 è stato costituito con atto Delibera nr.52 del 24.11.2022 e ammonta a complessivi €.5.876,00, di cui €. 841,00 non soggette al limite anno 2016 e, quindi, per un importo netto di €. 5.035,00;

RITENUTO necessario procedere alla quantificazione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2023, che ammonta a complessivi €. 5.707,00, come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. A), di cui €. 5.035,00 al netto delle voci escluse pari ad €.672,00;

RILEVATO, pertanto, che il limite anno 2016, pari a €. 5.035,00, risulta rispettato;

VISTO:

- ❖ il D.Lgs. 267/2000;
- ❖ il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- ❖ il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg.4/2 D. Lgs. 118/2011);
- ❖ il D.Lgs. n. 165/2001;
- ❖ il D.Lgs. n. 150/2009;
- ❖ il D.Lgs. n. 75/2017;
- ❖ lo statuto comunale;
- ❖ il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

1. di confermare le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, riportate ed approvate;
2. di procedere alla costituzione, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL 21 maggio 2018 Funzioni Enti Locali, così come integrati dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, del Fondo delle risorse decentrate annualità 2023 in complessivi €. **5.707,00**, dando atto del rispetto di quanto previsto all’art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 come da prospetto allegato "A", che ne forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di costituire, per le ragioni e le motivazioni in premessa indicate, la delegazione trattante di parte datoriale abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto Integrativo, nella persona del Segretario Comunale, anche quale Presidente della stessa;

4. di fornire alla delegazione trattante, i seguenti indirizzi per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente relativa al triennio 2023/2025, nonché per la destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2023:
 - definire i criteri per l'erogazione dei compensi e delle indennità contrattuali sulla base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte;
 - utilizzo della restante quota del fondo, unitamente alle risorse di parte variabile ed alle economie di parte stabile di anni precedenti, per il finanziamento delle varie indennità contrattuali, nonché per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale;
5. di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2023 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2., del D.Lgs. 75/2017 e che senza atto di costituzione del fondo, entro il 31/12/2023, la sola quota stabile del fondo, in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato e potrà essere spesa nell'anno successivo, diversamente, le risorse variabili restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa;
6. di dare atto che il finanziamento relativo al Fondo risorse Decentrate per l'anno 2023, trova copertura negli appositi capitoli di bilancio di previsione 2023-2025 relativi alla spesa del personale;
7. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2023 sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
8. di dichiarare con separata votazione unanime favorevole il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE

F.to SANTIA' Simona

IL PRESIDENTE

F.to CAUSONE Pier Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Sergio MAGGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 06/12/2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267.

Li 06/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Sergio MAGGIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 06/12/2023 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Sergio MAGGIO

COPIA conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 06/12/2023 Dott. Sergio MAGGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 28.11.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Sergio MAGGIO